

**STUDIO RAIMONDO COMMERCIALISTI VIA SAMBUCO, 15 – 20122 MILANO**

**INFO@STUDIO-RAIMONDO.IT**

**WWW.STUDIO-RAIMONDO.IT**

**02.48843330 - 02.45703720**

**RAG. DOMENICO RAIMONDO, RAG. CARLA STELLA, DOTT.SSA LAURA DUMINUCO, DR VINCENZO RAIMONDO**

---

## Circolare per il Cliente 19 giugno 2017

Versione per i Consorzi

---

### IN BREVE

- Modello Redditi 2017 e 730: nuovi termini per versamenti e invio
- Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2017
- Pagamento di F24 con crediti in compensazione: nuovi chiarimenti dall'Agenzia Entrate
- Definizione agevolata: comunicazione delle somme dovute entro il 15 giugno

---

### APPROFONDIMENTI

- Le nuove scadenze per i Modelli Redditi 2017 e 730
- Nuove modalità per il pagamento di F24 con crediti in compensazione

---

### PRINCIPALI SCADENZE

---

### RISCOSSIONE E VERSAMENTI

#### **Modello Redditi 2017 e 730: nuovi termini per versamenti e invio**

Il Decreto legge n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha previsto lo spostamento **dal 16 giugno al 30 giugno** della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi 2017; di conseguenza il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica) e non più entro il 16 luglio.

Le nuove scadenze fiscali 2017, valgono sia per le persone fisiche che per le società di persone che le società di capitali. Ha subito una modifica anche il termine per l'invio del Modello 730. La scadenza del 730/2017 è fissata ora al **23 luglio 2017** se il modello 730 è inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato), mentre rimane ferma al **7 luglio 2017** se il contribuente dichiarante si avvale dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato, sia per la compilazione o per l'invio del 730 ordinario sia per il 730 precompilato.

*Vedi l'Approfondimento*

### TRIBUTI LOCALI

#### **Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2017**

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI, ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Si ricorda che il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI scade il **16 giugno 2017** e che quest'anno non sono state previste novità rispetto al 2016. Il versamento dell'IMU e della TASI può avvenire alternativamente, mediante il modello F24 o apposito bollettino di c/c postale.

Si ricorda che la TASI, così come l'IMU, non è più dovuta sugli immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezioni di quelle c.d. di lusso con categoria catastale A/1, A/8, A/9.

### RISCOSSIONE E VERSAMENTI

#### **Pagamento di F24 con crediti in compensazione: nuovi chiarimenti dall'Agenzia Entrate**

*Agenzia Entrate, Risoluzione 9 giugno 2017, n. 68/E*

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto a partire dal 24 aprile 2017 l'obbligo, per i soggetti titolari di Partita IVA, di presentare obbligatoriamente tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate, tutti i modelli F24 riportanti compensazioni orizzontali di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, a imposte sostitutive sul reddito, a IRAP, IVA e a crediti da indicare nel quadro RU della Dichiarazione.

Quindi, **per tutti gli F24 che comprendano anche solo un minimo importo nella colonna "crediti"**, a prescindere dal saldo finale della delega, **non potrà più essere effettuato il pagamento tramite home banking.**

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017, ha fornito in merito alcuni chiarimenti e individuato i codici tributo riferibili alle differenti voci d'imposta.

*Vedi l'Approfondimento*

## RISCOSSIONE E VERSAMENTI

### **Definizione agevolata: comunicazione delle somme dovute entro il 15 giugno**

*Equitalia, Comunicato Stampa 10 giugno 2017*

Equitalia ha comunicato che tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla definizione agevolata riceveranno, per ciascuna richiesta presentata, la comunicazione così come prevede il D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016.

A partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile anche nell'area riservata del portale [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

La comunicazione contiene informazioni in merito all'accoglimento o eventuale rigetto della adesione, agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata, all'importo/i da pagare, alla data/e entro cui effettuare il pagamento.

La comunicazione conterrà anche il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l'eventuale addebito sul conto corrente.

Equitalia ha previsto **5 tipologie di comunicazioni** per le possibili casistiche:

1. AT - Accoglimento totale della richiesta: c'è un importo da pagare per i debiti "rottamabili" e nulla da pagare per eventuali debiti non "rottamabili";
2. AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti "rottamabili" che per quelli non "rottamabili" c'è un importo da pagare;
3. AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non "rottamabili" non occorre pagare nulla;
4. AX - Per i debiti "rottamabili" non occorre pagare nulla mentre vi è un debito residuo da pagare per i debiti non "rottamabili";
5. RI - Rigetto: i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e quindi vi è un importo da pagare.

## APPROFONDIMENTI

### RISCOSSIONE E VERSAMENTI

#### Le nuove scadenze per i Modelli Redditi 2017 e 730

Il Decreto legge n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha previsto lo spostamento dal 16 giugno al **30 giugno** della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi 2017; di conseguenza il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica) e non più entro il 16 luglio.

Le nuove scadenze fiscali 2017, valgono sia per le persone fisiche che per le società di persone che le società di capitali.

Ha subito una modifica anche il termine per l'invio del Modello 730. La scadenza del 730/2017 è fissata ora al **23 luglio 2017** se il modello 730 è inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato), mentre rimane ferma al **7 luglio 2017** se il contribuente dichiarante si avvale dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato, sia per la compilazione o per l'invio del 730 ordinario sia per il 730 precompilato.

Il pagamento non va effettuato se l'importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

<b>Tabella riepilogativa dei versamenti (termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)</b>		
Redditi PF 2017 e Redditi SP 2017	30 giugno 2017	31 luglio 2017 Con maggiorazione dello 0,40%
Redditi SC 2017	Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	Entro i 30 giorni successivi
Irap 2017	30 giugno 2017	31 luglio 2017 Con maggiorazione dello 0,40%

I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l'aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

### RISCOSSIONE E VERSAMENTI

#### Nuove modalità per il pagamento di F24 con crediti in compensazione

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto a partire dal 24 aprile 2017 l'obbligo, per i soggetti titolari di Partita IVA, di presentare **obbligatoriamente tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate**, tutti i modelli F24 riportanti compensazioni orizzontali di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, a imposte sostitutive sul reddito, a IRAP, IVA e a crediti da indicare nel quadro RU della Dichiarazione.

Quindi **per tutti gli F24 che comprendano anche solo un minimo importo nella colonna "crediti"**, a prescindere dal saldo finale della delega, **non potrà più essere effettuato il pagamento tramite home banking**.

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017, ha comunicato, in merito, alcuni chiarimenti, fornendo un elenco dettagliato di crediti (Allegato 1) la cui compensazione obbliga i titolari partita IVA a presentare il modello F24 tramite i servizi telematici; si tratta di crediti da agevolazioni fiscali o incentivi.

L'Allegato 2 al documento, invece, riporta l'elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione comporta, dopo il D.L. n. 50/2017, l'utilizzo dei canali telematici.

Nella risoluzione viene tuttavia evidenziato che l'obbligo di cui sopra non sussiste quando nella medesima delega di pagamento vi sono particolari codici tributo, riportati nell'Allegato 3, che comportano l'utilizzo del credito in compensazione su un debito della stessa natura, ad esempio gli acconti e i versamenti periodici IVA.

## PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Venerdì 30 giugno 2017	<b>IRPEF e addizionali</b>	Versamento dell'imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta).	Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017	<b>IRES</b>	Versamento dell'imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari	Soggetti IRES	Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017	<b>IRAP</b>	Versamento dell'imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2017)	Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017	<b>DICHIARAZIONE IMU/TASI</b>	Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU/TASI per variazioni avvenute nel corso del 2016	Proprietari/titolari di diritti reali su immobili Possessori/utilizzatori dell'immobile	Consegna/spedizione al Comune  Invio telematico tramite PEC